

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento Consiglio Comunale.

L'anno duemilauno addì ventisette del mese di marzo alle ore 18.00 convocato come da avvisi iscritti in data 19.03.2001 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dott. Femia Giovanni in seduta ordinaria aperta di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. d.ord	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-NO
1	FEMIA GIOVANNI ANTONIO	Presidente	SI	11	DI MASI SABRINA	Consigliere	SI
2	AVV. MACRÌ FRANCESCO	Sindaco	SI	12	MARRAPODIFRANCESCO	Consigliere	NO
3	TASSONE ANNA MARIA	Consigliere	SI	13	ALBANESE MODESTINA	Consigliere	SI
4	FEMIA LUIGI	Consigliere	SI	14	FEMIA ROCCO A.	Consigliere	SI
5	MARANDO VINCENZO	Consigliere	SI	15	CANDIDODOMENICO	Consigliere	SI
6	CARBONE GIUSEPPE	Consigliere	SI	16	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO
7	VIGLIAROLO SALVATORE	Consigliere	SI	17	IERACI VINCENZO	Consigliere	SI
8	GALLUZZO ROSALBA	Consigliere	SI				
9	MESITI PASQUALE	Consigliere	SI				
10	LOMBARDO SALVATORE	Consigliere	SI				

Presenti n. 15

Assenti n.2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Tresoldi Arturo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n.11 su n.16 Consiglieri più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 17 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000:

- Il Responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica NON NECESSITA PARERE tecnico, in quanto atto di indirizzo
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione NON NECESSITA PARERE di regolarità contabile in quanto mero atto di indirizzo.
- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Il gruppo consiliare di minoranza, prima di iniziare la discussione sui Regolamenti comunali, propone di approvare in questa seduta soltanto due regolamenti:

1. regolamento del Consiglio Comunale
2. regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi

rinviano tutti gli altri ad una prossima seduta in quanto molti regolamenti presentano notevoli inesattezze, vedi ad esempio regolamento cimiteriale che prevede un campo comune che nel cimitero di Marina non esiste, vedi l'art. 9 comma 3 del regolamento delle pubbliche affissioni, che parla di vie piazze ma le stesse non sono indicate, vedi il regolamento del mercato che all'art. 10 fa riferimento a una legge regionale della Campania, vedi regolamento suolo e spazi pubblici il quale secondo lo Statuto comunale art. 38 si prevede che le decisioni che incidono sulle attività delle associazioni possono essere preceduti dall'acquisizione di pareri espressi, mentre nella realtà nessun parere è stato richiesto all'associazione dei Liberi Imprenditori, regolarmente costituita e operante nel nostro Comune.

Alla luce di quanto sopra detto appare chiaro che la maggioranza non è stata molto attenta alla stesura dei citati regolamenti, e di conseguenza non trattasi di semplici sviste ma di errori sostanziali che debbono essere corretti, per consentire quel regolare funzionamento delle istituzioni Comunali, di conseguenza rinnova la proposta di rinvio per i sopra detti regolamenti.

Il Sindaco sulla proposta del capo gruppo di minoranza Albanese, precisa che la maggioranza è disponibile a lavorare per il miglioramento e l'approfondimento dei regolamenti oggetto di discussione, al fine di consentire al C.C. di poter lavorare in piena efficienza, ritiene necessario che questo organismo apporti quelle modifiche e variazioni, che riterrà opportune e convenienti, in quanto ci sono delle necessità oggettive per le quali necessità la regolamentazione della materia, e di conseguenza si chiede uno sforzo a tutto il C.C. affinché i regolamenti comunali collegati al bilancio di previsione 2001 possano essere valutati per poi pervenire ad una eventuale approvazione, restando inteso che ove necessario nulla impedisce, a questo organo di rinviare l'argomento, ad altra seduta per i necessari approfondimenti migliorativi. Il consigliere Albanese ritiene che non vi sia la possibilità di poter procedere all'esame dei regolamenti tenuto conto, che gli errori riportati e già indicati, di fatto inficiano notevolmente la funzionalità degli stessi, per cui sembra assodato che se si vuole veramente garantire un percorso formativo del regolamento, in linea con i principi democratici affermati dalla maggioranza, è necessario instaurare un colloquio tra le componenti politiche, sedendosi intorno ad un tavolo per discutere tutte quelle problematiche esistenti. Già nel passato questa minoranza ha dimostrato che è sempre disponibile ad affrontare e risolvere i problemi esistenti, per cui, nella sua richiesta non è spinta da uno spirito ostruzionistico, ma al contrario così come è stato per la discussione sullo Statuto comunale, e sul regolamento del Consiglio Comunale, ha dimostrato ampia voglia di collaborazione, ma purtroppo tutto questo non è possibile in questa seduta fare, per i regolamenti presentati, perché la stessa maggioranza ha dimostrato di non averli approfonditi.

Lo stesso Sindaco parlando sullo Statuto Comunale, si è detto orgoglioso della istituzione della figura ricoperta dal Presidente del Consiglio, di conseguenza sarebbe stato logico aspettarsi la creazione di tutta una serie di commissioni comunali, come quella sul bilancio, urbanistica, lavori pubblici e sugli stessi regolamenti, la qual cosa a tutt'oggi non è stata realizzata, ma sulla quale il gruppo di minoranza ne ravvisa la necessità della loro formazione, in modo tale che in quella sede istituzionale possano essere affrontati e risolti le problematiche esistenti.

Il consigliere Femia precisa che lo Statuto comunale e i regolamenti rappresentano normativamente quella che è la cara costituzionale di un ente, per cui questo spirito la maggioranza ha lavorato e ha prodotto tanto lavoro, che oggi viene posto in discussione al C. affinché lo stesso ne possa discutere ed eventualmente proporre gli opportuni miglioramenti per eliminare gli ostacoli esistenti.

Attraverso un confronto dialettico sarà possibile arricchire il contenuto degli stessi, nonché le proposte avanzate dalla maggioranza, purché vi sia la volontà della minoranza di partecipare a questa discussione. Sono facilmente riscontrabili le difficoltà che esistono e che devono essere superate, ma ritiene che attraverso un confronto equo e corretto, senza alcuna esclusione di sorta potranno essere superati da entrambi le parti, e in questo spirito invita la minoranza a ridefinire la propria posizione. Il consigliere Vigliarolo ritiene necessaria l'approvazione dei regolamenti comunali, in quanto gli stessi sono la legge, e danno ai funzionari dell'ente le direttive, lo spazio, le linee di movimento, del lavoro che concretizzeranno nel tempo, considerato che ogni apicale si dovrà confrontare con il regolamento. Evidenzia che mancano quello dell'ICI, di contabilità ed altri. Il lavoro è complesso i regolamenti vanno esaminati con attenzione, elaborati quelli che mancano. Il consigliere dice di essere stato uno degli stimolatori di questo lavoro dal primo giorno, dicendo alla maggioranza che lo Statuto e i regolamenti avrebbero permesso di accelerare i processi di sviluppo di questo Ente. Possiamo dire sin d'ora d'aver affrontato tutti gli strumenti necessari per far camminare la macchina amministrativa nel rispetto dei principi della trasparenza che sono diventati non solo vuote parole, ma con fatti concreti patrimonio di questa Amministrazione. Forse qualcuno potrà pensare che mettere in discussione in C.C. 12 regolamenti, contemporaneamente, non è un fatto corretto, al contrario si ritiene che ciò sia necessario, tenuto conto che alcuni di questi regolamenti risalgono agli anni 60/70/80 e come tali non più utilizzabili rispetto alle normative oggi esistenti. Al sig. Presidente del Consiglio precisa, che il lavoro che ha coinvolto questa maggioranza non solo è enorme, ma necessario portare a compimento, in quanto altri problemi aspettano una sollecita risposta.

Il Sindaco ribadisce che il C.C. non è un organo che ratifica il lavoro fatto da qualcun altro, ma al contrario ha la necessità nonché l'obbligo di poter lavorare per affrontare e risolvere le problematiche proposte. Proprio in questa seduta ci si trova in questa situazione, che è quella di esaminare i regolamenti ed eventualmente migliorarli nella loro inadeguatezza, e questo riguarda sia la maggioranza che la minoranza, tenuto conto che i regolamenti una volta approvati non sono della maggioranza, ma al contrario rappresentano l'espressione istituzionale dell'intero C.C., quindi si appella a tutto il C. per un proficuo e attivo lavoro di confronto e approfondimento.

Il consigliere Albanese, ribadisce che la loro proposta di rinvio non è una loro presa di posizione, ma una giusta rivendicazione in quanto non corretto proporre al C. dei regolamenti che non sono stati valutati e preparati da parte della maggioranza, vedi ad esempio, l'impossibilità di poter discutere su alcuni aspetti regolamentare, quando gli stessi non sono aderenti alla realtà del nostro Comune. Ritiene doveroso sottolineare al contrario, che il regolamento del C.C. e del C.C. dei Ragazzi, proprio sono stati oggetto di un approfondimento preparatorio, possono in questa seduta essere esaminati ed approvati.

Il consigliere Carbone, a nome della maggioranza dichiara di non poter accettare, questa pregiudiziale di non voler discutere i regolamenti a priori indipendentemente dal loro contenuto, in quanto ciò sarebbe preclusivo nei confronti della maggioranza. Al contrario puntualizza che è un fatto normale nella politica e di ciò non si scandalizza, che i regolamenti presentino delle imperfezioni, magari perché sono ricavati dall'esperienza

acquisita presso altri enti locali, e come tali frutto di un lavoro propedeutico di cui oggi l'Amministrazione può cogliere la parte migliore, adattandolo alla realtà locale, attraverso quelle correzioni necessarie ed opportune.

Il consigliere Albanese ribadisce la propria posizione per i motivi prima detti. Il Presidente del C. invita il gruppo di minoranza a discutere i regolamenti posti all'ordine del giorno, lasciando aperta la possibilità ove necessario a procedere a un rinvio dell'argomento.

Il consigliere Albanese ritiene necessario che la propria proposta di rinvio venga posta in votazione.

Il Presidente invita il gruppo di minoranza a rinviare tale votazione dopo la discussione dei primi due regolamenti all'ordine del giorno. Il consigliere Albanese ribadisce la propria proposta tenuto conto della necessità di approfondire gli argomenti in oggetto

Il consigliere Carbone preso atto di quanto ribadito dalla minoranza chiede a nome della maggioranza che sia messo a voti la proposta di continuare l'esame dell'ordine del giorno così come notificato ai Consiglieri comunali, per poi decidere volta per volta sull'argomento in discussione.

Il Presidente viste le richieste del gruppo di maggioranza e minoranza mette in votazione la proposta della minoranza – Presenti 15

Con voti favorevoli 4 – contrari 10 - astenuti 1 (Presidente del Consiglio)

La proposta della minoranza viene respinta.

Si pone quindi ai voti la proposta della maggioranza:

Presenti 15 con voti favorevoli 10 – contrari 4 – astenuti 1 (Presidente del Consiglio). La proposta della maggioranza viene accolta.

Si procede quindi all'esame del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Si allontana il consigliere Dimasi e Mesiti. – Presenti 13

Il gruppo di minoranza chiede che venga letto e approvato il citato regolamento articolo per articolo.

Rientra il consigliere Mesiti. – Presenti 14 – Si allontana il consigliere Femia Rocco A. presenti 13.

Si procede quindi alla lettura e approvazione degli articoli del regolamento:

ART. 1 approvato ad unanimità

ART. 2 approvato ad unanimità

ART. 3 approvato ad unanimità

ART. 3 approvato ad unanimità

ART. 5 approvato ad unanimità

ART. 6 approvato ad unanimità

ART. 7 approvato ad unanimità

ART. 8 approvato ad unanimità

ART. 9 approvato ad unanimità

ART. 10 approvato ad unanimità

ART. 10 approvato ad unanimità

ART. 12 approvato ad unanimità

ART. 13 approvato ad unanimità

ART. 14 approvato ad unanimità

ART. 15 approvato ad unanimità

ART. 16 approvato ad unanimità

ART. 17 approvato ad unanimità
ART. 18 approvato ad unanimità
ART. 19 approvato ad unanimità
ART. 20 approvato ad unanimità
ART. 21 approvato ad unanimità
ART. 22 approvato ad unanimità
ART. 23 approvato ad unanimità
ART. 24 approvato ad unanimità
ART. 25 approvato ad unanimità
ART. 26 approvato ad unanimità
ART. 27 approvato ad unanimità
ART. 28 approvato ad unanimità
ART. 29 approvato ad unanimità
ART. 30 approvato ad unanimità
ART. 31 approvato ad unanimità
ART. 32 approvato ad unanimità
ART. 33 approvato ad unanimità
ART. 34 approvato ad unanimità
ART. 35 approvato ad unanimità
ART. 36 approvato ad unanimità
ART. 37 approvato ad unanimità
ART. 38 approvato ad unanimità
ART. 39 approvato ad unanimità
ART. 40 approvato ad unanimità
ART. 41 approvato ad unanimità
ART. 42 approvato ad unanimità
ART. 43 approvato ad unanimità
ART. 44 approvato ad unanimità
ART. 45 approvato ad unanimità

Letti tutti gli articoli si procede all'approvazione definitiva di tutto il regolamento:

Presenti 13 – Voti favorevoli 13 – Astenuti 0 – Contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. il regolamento del funzionamento del Consiglio comunale che si compone di n. 45 articoli il cui testo si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente regolamento reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Reggio Calabria, sarà posto a disposizione del responsabile del servizio interessato, nonché di tutti i consiglieri comunali;

il gruppo di minoranza dichiara di volersi allontanare dalla sala per le motivazioni già in precedenza dette, ritiene infatti che non vi sia possibilità di poter discutere ed approvare i regolamenti posti all'ordine del giorno, ed invita il gruppo di maggioranza a ripensare alla propria decisione sopra assunta.

Si allontanano i consiglieri Ieraci, Albanese, Candido.

Il Sindaco a nome del gruppo di maggioranza ritiene non opportuno discutere i regolamenti posti all'ordine del giorno e, chiede al Presidente di sospendere la seduta per 10 minuti, al fine di consentire alla maggioranza di predisporre un proprio documento che intende proporre al Consiglio.

Il Presidente concede la sospensione.

Dopo 10 minuti di sospensione il Presidente invita il Sindaco a leggere il proprio documento.

Il Sindaco premesso che non condivide la posizione assunta dalla minoranza di abbandonare i lavori, in quanto i regolamenti, rappresentano i momenti normativi fondamentali per la vita dell'Ente locale, per cui così come è stato fatto per il regolamento del Consiglio C. sarebbe stato opportuno un confronto tra maggioranza e minoranza per addivenire ad una loro definizione d approvazione. Preso atto dell'allontanamento del gruppo di minoranza propone il rinvio degli argomenti posti all'ordine del giorno, e a nome della maggioranza da lettura del seguente documento:

"La maggioranza preso atto della decisione della minoranza di abbandonare i lavori del Consiglio C., sente il dovere di esprimere profondo rammarico.

Premesso che i regolamenti rappresentano nella nuova normativa delle autonomie locali, un nuovo e necessario modo di amministrare, sembra certo che la discussione avrebbe meritato un maggiore spirito di collaborazione e cooperazione tra le due componenti presenti nel Consiglio C.

Non esisteva e non esiste nella maggioranza alcuna pretesa di arroccamento su posizioni precostituite, ma al contrario l'esigenza del confronto ampio e approfondito.

Ritengono che la minoranza con la sua decisione abbia perso una buona occasione per contribuire a dare in tempi rapidi quella possibilità regolamentare che le procedure amministrative richiedono quotidianamente.

Pur tuttavia, atteso l'estrema importanza degli argomenti da trattare e ritenuto opportuno che la discussione sia la più ampia e il confronto il più approfondito, vota la maggioranza per il rinvio ad altra data della discussione e l'approvazione del residuo ordine del giorno".

Con voti favorevoli 10 – Astenuti 0 – Contrari

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. Di rinviare la trattazione dei rimanenti argomenti ad altra seduta

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

(Approvato con deliberazione consiliare n.----- del -----)

INDICE SISTEMATICO

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità.....	2
Art.2 - La sede delle adunanze.....	3

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.3 - Presidenza delle adunanze.....	4
Art.4 - Presidente - sostituzione.....	4
Art.5 - Compiti e poteri del Presidente.....	4

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art.6 - Costituzione.....	5
Art.7 - Conferenza dei capi gruppo.....	6

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 - Costituzione e composizione.....	7
---	---

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.9 - Designazione e funzioni.....	12
--------------------------------------	----

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 10 - Diritto d'iniziativa.....	18
Art. 11 - Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni	19
Art. 12 - Richiesta di convocazione del Consiglio.....	20
Art. 13- Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	20
Art. 14- Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	20

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 15 - Competenza.....	28
Art. 16 - Avviso di convocazione.....	28
Art. 17 - Ordine del giorno.....	29
Art. 18- Avviso di convocazione - consegna - modalità.....	30
Art. 19 - Avviso di convocazione - consegna - termini.....	30
Art. 20 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione.....	31

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 21- Deposito degli atti.....	32
Art. 22 - Adunanze di prima convocazione.....	33
Art. 23 - Adunanze di seconda convocazione.....	33

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 24 - Adunanze pubbliche.....	36
Art. 25 - Adunanze segrete.....	36
Art. 26 - Adunanze "aperte"	36

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 27 - Comportamento dei consiglieri.....	38
Art. 28 - Ordine della discussione.....	38
Art. 29 - Comportamento del pubblico.....	39
Art. 30 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	39

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 31 - Comunicazioni - interrogazioni.....	40
Art. 32 - Ordine di trattazione degli argomenti.....	41
Art. 33 - Discussione - norme generali.....	42
Art. 34 - Termine dell'adunanza.....	44

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art.35 - La partecipazione del Segretario all'adunanza.....	45
---	----

Titolo IV

LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 36 - La competenza esclusiva.....	48
--	----

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 37 - Forma e contenuti.....	49
----------------------------------	----

Art. 38 - Approvazione - revoca - modifica.....	49
---	----

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art. 39 - Modalità generali.....	51
----------------------------------	----

Art. 40 - Votazioni in forma palese.....	52
--	----

Art. 41 - Votazione per appello nominale.....	53
---	----

Art. 42- Votazioni segrete.....	53
---------------------------------	----

Art. 43 - Esito delle votazioni.....	54
--------------------------------------	----

Art.44 - deliberazioni immediatamente eseguibili.....	54
---	----

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 - Entrata in vigore - diffusione.....	58
--	----

Titolo I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.
3. Su proposta del Presidente la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 3

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio.

Art. 4

Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Presidente, il consigliere Anziano lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.
2. Il consigliere Anziano svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Consiglio, sino all'elezione del nuovo Presidente.
3. Per consigliere anziano s'intende il consigliere comunale che abbia ottenuto nelle elezioni amministrative comunali, più voti di lista sommati a quelli di preferenza. Sono esclusi i componenti di Giunta ed i candidati a Sindaco.

Art. 5

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco e il Revisore dei conti.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non costituisce un gruppo autonomo. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.

6. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario Comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 7

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente o dal suo sostituto. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.

3. La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo. Qualora i gruppi consiliari siano due, basta la sola richiesta di un capo gruppo.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle commissioni è assolutamente gratuita.

3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.

6. Su proposta di almeno 1/5 dei componenti il consiglio può costituire nel suo seno commissioni di indagini, su particolari settori di attività dell'amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle commissioni è assolutamente gratuita.

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 9

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.10

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Sindaco trasmessa, qualora sia formata, alla commissione permanente competente per materia, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio e ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco trasmette la proposta al Presidente del consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria e per conoscenza al Presidente del Consiglio. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art.11

Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.
4. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco od al Presidente del Consiglio per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
5. L'interrogazione può essere effettuata verbalmente anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
6. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
7. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.
8. La mozione consiste in una proposta motivata , sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

Art. 12

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dalle disposizioni del presente regolamento che regolano le adunanze.
4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art.13

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000 n.267 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 14

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 15

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Presidente del consiglio. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la convocazione viene effettuata dal consigliere anziano.
2. In conformità a quanto dispone il T.U. 18 agosto 2000 n.267, la prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art.16

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
4. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.
5. Il consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio, dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la richiesta provenga dal Sindaco e sia ampiamente motivata il Presidente dovrà convocare il Consiglio entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della sopra detta richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione.

Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente determinare l'ordine del giorno sulla base delle richieste presentate dal Sindaco o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, o almeno 1/5 dei consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dall'art. 11;

5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 25. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 18

Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale, o di chi ne fa le veci.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco - ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono

essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 19

Avviso di convocazione- consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 20

Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

al Sindaco

ai consiglieri comunali

al Presidente del collegio dei revisore dei conti ,

agli organi d'informazione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel comune.

4. Il Presidente del consiglio dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 21

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno quattro giorni prima della seduta in caso di sessioni ordinarie , almeno due giorni in caso di sessioni straordinarie..

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente , sentita la conferenza dei capi gruppo ed il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o

citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative alla modifica dello statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene dal momento della comunicazione ai capi gruppo, dandone avviso ai consiglieri.

7. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, entro il quale sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

8. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine, non inferiore a 20 giorni dalla data dell'adunanza del Consiglio stabilita per l'esame, entro il quale devono essere depositati a disposizione dei consiglieri comunali il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto è approvato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale lo stesso si riferisce.

9. Del deposito del rendiconto è data comunicazione ai consiglieri.

Art. 22

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei

consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Durante la seduta qualunque Consigliere può chiedere al presidente la verifica del numero legale.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.23

Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco (sei membri).

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- lo Statuto e relative modifiche;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- l'emissione di prestiti obbligazionari;

- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti;

- l'approvazione di convenzioni e consorzi con altri Enti locali;

- l'approvazione del piano delle opere pubbliche.

4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 18.

5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

8. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione a maggioranza dei presenti.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 24

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 25.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 25

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 26

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.2 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 27

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 28

Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 29

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art.30

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta del Sindaco di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 31

Comunicazioni - interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.
8. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente o dell'Assessore.
9. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
12. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti. Il Presidente o l'Assessore incaricato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il

consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro trenta giorni successivi all'adunanza.

13. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

14. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

15. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio

16. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, si intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 32

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art.33

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno su richiesta del Sindaco è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente o dai Consiglieri, sono gli stessi proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella discussione non più di dieci minuti ciascuno.
5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 34

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la conferenza dei capi gruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art. 35

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. la redazione del verbale è effettuata a cura del Segretario Comunale e riporta i motivi principali delle discussioni, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segrete, e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Titolo IV

LE DELIBERAZIONI

le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, limitatamente alle variazioni di bilancio.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 37

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal responsabile del servizio proponente, il quale assicura al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti

6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale esprime parere circa la legittimità dell'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione.

7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art.38

Approvazione - revoca - modifica

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

Art.39

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 40 e 41;

6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi,

b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 40

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Art. 40

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso assistono al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i consiglieri scrutatori.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art.41

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 42

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

Art. 43

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 44

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme di diritto parlamentare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Femia

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio

Dott. Arturo Tresoldi

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

del Servizio Finanziario

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

L'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno.....per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);
- E' stata trasmessa, con lettera n.in data.....al CO.RE.CO ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo n 267 del 18/8/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera n....., in dataal CO.RE.CO. per iniziativa della Giunta Municipale (Art. 127, comma 1);

E' ☐ ORIGINALE.

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo

Data.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO.RE.CO. ai sensi dell'Art. 126 del D.L.vo 267 del 18/8/2000;
- E' stata trasmessa, con lettera n....., in data.....al CO..RE. CO. ai sensi dell'Art. 127 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;
- E' divenuta esecutiva il giorno 2-6-2001.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. dell'Atto ai sensi dell'Art. 134 Comma 1 D.L.vo 267 del 18/8/2000 senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento;
- E' divenuta esecutiva in quanto il CO.RE.CO ha dato comunicazione di non aver riscontrato vizi di illegittimità;
- Decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO e successiva delibera del C.C. che ne ha accettato o modificato il contenuto (Art. 127, Comma 2 del D.L.vo del 18/8/2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 133, comma 2);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

IL SEGRETARIO CAPO

Dott. Tresoldi Arturo

Data.....